



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 256/15/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALL'OPERATORE POSTALE [OMISSIS] PER  
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 15 D.LGS. 22 LUGLIO 1999 N. 261**

**(PROC. SANZ. N. 94/14/DISP)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*", come da ultimo modificato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTO il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*" convertito con modifiche dalla legge 214 del 22 dicembre 2011;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTO il "*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", riportato nell'allegato A alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, pubblicata sul sito dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it) in data 31 luglio 2014, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTA la segnalazione del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali (MISE - DGSCERP), del 15 aprile 2014, qui pervenuta con prot. 0019936 del 29 aprile 2014;

VISTO che, l'art. 4 comma 5, del Regolamento sanzioni conferisce specifica rilevanza alle segnalazioni provenienti da altre istituzioni;

VISTI l'atto di contestazione n. 94/14/DISP del 25 novembre 2014 nei confronti della ditta [omissis] e le risultanze preistruttorie del 9 ottobre 2014 al medesimo allegato, notificati tramite raccomandata AR/AG in data 3 dicembre 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Il fatto e la contestazione**

Con la segnalazione richiamata tra gli atti presupposti, il MISE – DGSCERP ha comunicato alla competente Direzione dell’Autorità che l’operatore postale [omissis], titolare della licenza individuale n. 1028/2010 e dell’autorizzazione generale n. 2284/2010, non ha adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 15 del d.lgs. 261/1999, di versare al MISE il contributo annuale per le verifiche e i controlli per un totale di euro 290/00 per l’anno 2012 ed euro 299,00 per l’anno 2013. Nella segnalazione de qua, oltre a non essere indicata la maggiorazione prevista per il ritardato pagamento, si riferisce che l’invio di un ultimo sollecito di pagamento è stato effettuato in data 14 gennaio 2014.

In sede preistruttoria, la competente Direzione dell’Autorità ha proceduto con le doverose interlocuzioni con il MISE al fine di delineare la fattispecie di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito, con riferimento nel loro insieme a tutte le fattispecie segnalate dal Ministero, elementi di conoscenza sul valore da attribuire ai dati risultanti dalla visura camerale dell’operatore in epigrafe, dalla quale lo stesso risultava in attività. Sono stati svolti approfondimenti e sono state acquisite informazioni anche di natura tecnica sull’attendibilità, la completezza e la tempistica di aggiornamento dei predetti dati. Ciò ha riguardato, in particolare, le qualificazioni del soggetto iscritto nel registro come “inattivo”, “in liquidazione”, “cancellato”, trattandosi di elementi di valutazione che potevano comunque incidere sulla qualificazione della fattispecie e che dovevano, quindi, essere accertati incontrovertibilmente, al fine di riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dell’infrazione.

Conclusa tale fase, ha avviato un procedimento sanzionatorio, nell’ambito del quale è stata contestata all’operatore postale in epigrafe la violazione dell’art. 15 del d.lgs. 261/1999 per mancato pagamento del suddetto contributo annuale (contestazione n. 94/14/DISP). Nel citato atto di contestazione veniva precisato, tra l’altro, che era consentito avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione prevista, ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, pari al doppio del minimo edittale, entro sessanta giorni dalla notifica

## **2. Deduzioni difensive**

L’operatore postale [omissis], P.I. [omissis], al quale era stata indicata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della l. 689/81, la facoltà di presentare scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentita dall’Autorità entro il termine di trenta giorni dalla data della notifica della contestazione, ha trasmesso, in data 22 dicembre 2014, una memoria difensiva con la quale specifica di aver comunicato al MISE, in data 9 luglio 2012, la non operatività di alcuna sede di servizio postale e di aver ricevuto, in data 25 settembre 2013, il provvedimento di revoca del titolo da parte del predetto dicastero.

### **3. Risultanze istruttorie**

A seguito di richiesta al MISE, da parte del responsabile del procedimento, di verificare quanto affermato dall'operatore postale, è stato specificato, dal predetto dicastero, che la comunicazione della non operatività della ditta faceva seguito ad una richiesta, della citata amministrazione, di fornire l'importo degli introiti lordi conseguiti dall'attività oggetto di licenza per l'anno 2011, ai fini del fondo di compensazione relativo a tale anno. Di conseguenza, dette argomentazioni, riguardando solo gli adempimenti relativi alla contribuzione al fondo di compensazione degli oneri per il servizio universale, non esimono, a parere della competente Direzione del MISE, dal pagamento dei contributi annuali dovuti, invece, per il semplice fatto di essere titolari di titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività postale.

Inoltre, in merito al provvedimento di revoca trasmesso con nota del 25 settembre 2013, il MISE rileva come l'effetto della revoca non esime dal versamento dei contributi annuali dovuti per il periodo pregresso alla revoca, ovvero per gli anni 2012 e 2013.

### **4. Valutazioni dell'Autorità**

Le risultanze istruttorie hanno evidenziato il mancato adempimento (pagamento dei contributi per gli anni 2012 e 2013), alla luce del quale la violazione contestata è da considerarsi sussistente alla data del 3 dicembre 2014, data di notifica tramite raccomandata AR/AG dell'atto di contestazione suddetto. Inoltre, le argomentazioni difensive svolte dalla parte non risultano utili ad escludere la violazione della disposizione normativa contestata, stante l'irrelevanza di ogni mutamento, fattuale e giuridico, sopravvenuto rispetto alla commissione dell'illecito, in quanto ciò che rileva ai fini della configurazione dell'illecito è, infatti, il momento della commissione della violazione, momento nel quale l'impresa era a tutti gli effetti "fornitore di servizi postali" e, in quanto tale, tenuta a corrispondere il contributo annuale per verifiche e controlli. Si precisa, al riguardo, che il termine di pagamento del contributo in argomento è fissato al 31 gennaio dell'anno di riferimento, con la possibilità di ritardarne il versamento al 30 giugno con eventuale maggiorazione.

Nel merito, non può escludersi, pertanto, la responsabilità dell'operatore postale per l'omesso pagamento dei contributi per gli anni 2012 e 2013.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 21, comma 6 e 7, del d.lgs. n. 261/1999;

CONSIDERATO quanto segue ai fini dell'irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

#### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che l'illecito realizzato riguarda un obbligo inerente al contenuto dell'autorizzazione generale che tuttavia non

produce effetti negativi diretti sull'utenza né l'illecito realizzato può determinare effetti significativi sul mercato.

**B. Opera svolta dall'agente**

Si deve rilevare che l'operatore in epigrafe è intervenuto tempestivamente nel procedimento attraverso l'invio di memoria difensiva.

**C. Personalità dell'agente**

In precedenza, all'operatore in epigrafe non sono state irrogate sanzioni da questa Autorità. Inoltre si presume che la ditta non sia dotata di un'organizzazione interna di controllo idoneo a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente si deve considerare che l'operatore in epigrafe è una ditta individuale e che, presumibilmente, ha una rilevanza economica molto modesta

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno 2012 ed euro 5.000,00 (cinquemila/00) per l'anno 2013 anni in cui si è verificata la violazione, ritenendola sufficientemente afflittiva, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

**ACCERTA**

che la ditta [omissis], con sede in via [omissis], ha violato l'art. 15 d.lgs. 22 luglio 1999 n. 261 e s.m.i., condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 21 comma 6 e 7 del medesimo decreto;

**ORDINA**

alla ditta [omissis], con sede in via [omissis], di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00) quale sanzione amministrativa;

**INGIUNGE**

alla ditta [omissis], di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera*

*n. 256/15/CONS* ”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 256/15/CONS*”.

Ai sensi dell’art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata nel sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani